



Informazioni pratiche sulle coproduzioni internazionali

Si parla di coproduzione quando i produttori di diversi Paesi stipulano un contratto per finanziare e produrre insieme un film. Le coproduzioni internazionali aumentano il potenziale di finanziamento, ampliano le competenze degli artisti e dei tecnici coinvolti e permettono ai film realizzati di avere visibilità anche all'estero. Le coproduzioni contribuiscono così alla varietà culturale e a dare rilievo alle opere cinematografiche svizzere.

Le coproduzioni sono anche un incontro di partner che producono film in contesti normativi, economici e culturali differenti. Gli strumenti di promozione variano a seconda dei singoli Paesi, così come le condizioni per promuovere le coproduzioni. Il successo di una coproduzione presuppone dunque non solo una collaborazione lungimirante dei coproduttori interessati, ma anche un accordo tempestivo con le istituzioni dei Paesi coinvolti. Nel nostro Paese le coproduzioni sono di competenza dell'UFC.

La Svizzera ha stipulato accordi di coproduzione con i seguenti Paesi:

- Germania e Austria (accordo trilaterale)
- Francia
- Italia
- Comunità francese del Belgio
- Lussemburgo
- Canada (compresi i telefilm)
- Mexico (compresi i telefilm)

La Svizzera è inoltre firmataria della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, che si applica alle coproduzioni:

- multilaterali (tra tre e più Paesi);
- bilaterali con Paesi con cui la Svizzera non ha stipulato accordi.

Finora la convenzione europea è stata ratificata da 38 Paesi:

<http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/147/signatures>

La Convenzione europea è stata rivista nel 2017. La nuova Convenzione si applica ai film per i quali i coproduttori di tutti i paesi hanno ratificato la convenzione. 19 paesi hanno ratificato la convenzione riveduta.¹

<http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/220/signatures>

Le coproduzioni bilaterali con Paesi diversi rispetto a quelli summenzionati non possono essere riconosciute.

Può tuttavia essere riconosciuta, a determinate condizioni, una coproduzione multilaterale con un Paese che ha stipulato un accordo di coproduzione con il Paese terzo. Le coproduzioni multilaterali con Paesi terzi possono essere riconosciute ai sensi della Convenzione europea se nel complesso la percentuale di Paesi terzi non supera il 30 per cento dei costi complessivi.

¹ Situazione 1.12.2020: BG, CH, DK, GE, HR, HU, IE, LT, LV, ME, MK, MT, NE, NO, PL, RS, SE, SI, SK

Il riconoscimento dà accesso agli strumenti di promozione della Confederazione, ma non giustifica alcun diritto alla promozione, per la quale la legislazione svizzera prevede una distinzione tra regia svizzera e regia estera e si riallaccia alla nozione di produttore responsabile (delegazione). Al punto 5 (accesso alla promozione federale) delle tabelle riassumono le varie tipologie di accesso alla promozione, ripartite a seconda della struttura di coproduzione.

1. Definizioni

Dicesi coproduzione una **coproduzione riconosciuta** che soddisfa le condizioni di uno degli accordi di coproduzione summenzionati ed è stata riconosciuta come tale dalle autorità competenti.

Se non si presentano domande oppure il riconoscimento è rifiutato, si può trattare di una **coproduzione non ufficiale**. A determinate condizioni è possibile una promozione come film svizzero.

Gli accordi di coproduzione si distinguono in due categorie, a seconda che i coproduttori siano **maggioritari** o **minoritari**. Il coproduttore maggioritario è il produttore con la maggiore quota di finanziamento.

La **quota di finanziamento** è il contributo finanziario apportato da un partner di coproduzione dal proprio Paese e che partecipa al finanziamento complessivo. È composta in particolare dalle risorse pubbliche della promozione cinematografica sovranazionale, nazionale e regionale, dai prefinanziamenti e dalle prevendite risultanti da cinema, televisione e altri tipi di commercializzazione, dai mezzi propri (accantonamenti e liquidità) e da contributi di altri partner dei rispettivi Paesi ed è espressa come percentuale del preventivo totale. La quota di finanziamento di un Paese determina la quota di coproduzione del Paese stesso.

La **partecipazione artistica e tecnica** riguarda il personale artistico e tecnico che partecipa ai film e le imprese tecniche incaricate nel corso della realizzazione cinematografica. Solitamente provengono dai Paesi dei partner di coproduzione coinvolti, che provvedono anche alla loro retribuzione.

La **quota di spesa svizzera** è la percentuale del preventivo totale corrisposta dal partner di coproduzione svizzero. Vi fanno parte le spese e le uscite proprie assunte dal partner per gli elementi svizzeri all'interno e all'esterno dei confini nazionali.

Il **produttore responsabile** (*producteur délégué*) è il produttore responsabile della buona ultimazione del film e ha il diritto di decidere in ultima istanza. Secondo il diritto nazionale, una codelegazione paritaria non è considerata una delegazione.

La **regia svizzera** presuppone un regista di cittadinanza svizzera o domiciliato in Svizzera. La co-regia con diverse nazionalità è considerata regia svizzera solo se la quota di quest'ultima è preponderante.

Se una coproduzione soddisfa i rimanenti requisiti ma presenta una partecipazione artistica e tecnica troppo esigua, con determinati accordi è possibile anche un **cofinanziamento**. Nel caso di un cofinanziamento, il film è riconosciuto come coproduzione ma ha accesso limitato alla promozione. Il concetto di cofinanziamento si riferisce solo al partner di cofinanziamento. Per gli altri partner, che presentano una corrispondente partecipazione artistica e tecnica, si tratta di una normale coproduzione.

3. Requisiti delle coproduzioni

Una coproduzione riconosciuta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- un contratto di coproduzione giustifica la collaborazione;
- tutti i coproduttori contribuiscono al finanziamento;
- la partecipazione artistica e tecnica deve corrispondere alla quota di finanziamento.

2.1 Contratto di coproduzione

Il contratto di coproduzione deve disciplinare i seguenti punti:

- rinvio a un accordo di coproduzione
- tipo di prima commercializzazione
- quota di finanziamento
- disciplinamento della ripartizione dei compiti (delegazione) e della responsabilità in caso di superamento dei costi
- accesso al materiale cinematografico
- diritti e doveri in materia di commercializzazione
- ripartizione dei diritti cinematografici

La maggior parte degli accordi di coproduzione si limita ai **film per il cinema**. Secondo la prassi, la commercializzazione ai festival è equiparata a quella cinematografica. Solo gli accordi con il Canada e con il Mexico comprendono anche i **film televisivi**.

Tutti i coproduttori devono contribuire al finanziamento.

Per la ripartizione dei diritti e dei corrispondenti ricavi sono possibili diverse soluzioni (territoriale, territoriale e quota percentuale resto del mondo, percentuale mondiale), a condizione che tutti i coproduttori siano proprietari del film e la loro quota di diritti sia proporzionale alla quota di finanziamento.

Occorre notare che i contratti di coproduzione dovrebbero essere preparati con la dovuta cura. Eventuali differenze andrebbero discusse ed eliminate prima della sottoscrizione. I contratti vincolano i partner di diversi sistemi giuridici e in caso di controversia, se le disposizioni non sono chiare risulta difficile applicare la legge.

2.2 Quote di finanziamento

Gli accordi di coproduzione definiscono quote di finanziamento minime e talvolta anche massime.

Quote delle coproduzioni	Quota minima	Quota massima	Osservazioni
Germania - Austria	20%	-	Eccezionalmente il 10%
Francia	10%	90%	
Italia	20%	80%	Eccezionalmente il 10%
Belgio	10%	90%	
Lussemburgo	20%	80%	
Canada	20%	80%	Paesi terzi almeno il 20%
Mexico	20%	80%	
Convenzione europea (bilaterale)	20%	80%	
Convenzione europea (multilaterale)	10%	70%	Paesi terzi fino al 30% in totale
Convenzione europea riveduta* (bilaterale)	10%	90%	
Convenzione europea riveduta* (multilaterale)	5%	80%	Paesi terzi fino al 30% in totale

* Situazione 1.12.2020: BG, CH, DK, GE, HR, HU, IE, LT, LV, ME, MK, MT, NE, NO, PL, RS, SE, SI, SK

Quote dei cofinanziamenti	Quota minima	Quota massima	Osservazioni
Germania - Austria	10%	20%	
Lussemburgo	10%		Solo in caso di promozione selettiva da entrambi i Paesi
Convenzione europea	10%	25%	
Convenzione europea riveduta	10%	25%	

Il calcolo della quota di finanziamento può avvenire nella valuta di ciascun Paese coinvolto. In caso di oscillazioni valutarie generalmente ci si deve basare sul corso di cambio effettivo al momento della realizzazione.

2.3 Partecipazione artistica e tecnica

La partecipazione artistica e tecnica deve corrispondere alla quota di finanziamento, ovvero essere proporzionale: se la quota di finanziamento svizzera è del 30%, il 30% della partecipazione artistica e tecnica deve essere costituito da elementi svizzeri e in teoria anche la quota di spesa svizzera dovrebbe essere del 30%.

- Si considera elemento svizzero il personale artistico e tecnico che partecipa al film assumendo posizioni di responsabilità (capi), se di cittadinanza svizzera o domiciliato in Svizzera. Si considerano elemento svizzero anche le imprese tecniche con sede in Svizzera che forniscono servizi per il film o materiale. Gli elementi svizzeri devono aver sottoscritto un contratto con l'azienda di produzione svizzera, che deve anche provvedere al loro pagamento. Sono determinanti le posizioni e i lavori di responsabilità che figurano nell'elenco sottostante.
- Al contempo anche la quota di spesa svizzera deve corrispondere sostanzialmente alla quota di finanziamento. Un *meno* nella spesa svizzera (trasferimento) può essere accettato in singoli casi se compensato da un *più* nella partecipazione svizzera. Questo *più* può essere quantitativo (partecipazione superiore alla media) o qualitativo (posizioni/lavori particolarmente importanti). Una quota di spesa svizzera inferiore all'80% della quota di finanziamento svizzera non è accettata.

Film di fiction	Documentari	Film di animazione **
Posizioni artistiche		
Sceneggiatura * Regia * Composizione musicale* Fotografia* Montaggio * Primo ruolo principale Secondo ruolo principale	Scaletta * Regia * Composizione musicale * Fotografia * Montaggio *	Sceneggiatura * Storyboard / Animatic Regia * Composizione musicale * Fotografia / direzione artistica Key Animation Montaggio Voce
Posizioni tecniche		
Direttore di produzione Location Manager Primo assistente alla regia Copione Tecnico del suono * Tecnico delle luci Tecnico di scena Scenografia * Costumista Truccatore Sound Design Missaggio Picture Design	Direttore di produzione Primo assistente alla regia Tecnico del suono * Tecnico delle luci Tecnico di scena Sound Design Missaggio Picture Design	Direttore di produzione Primo assistente alla regia Direzione tecnica Modellamento di figure * Costruzione di figure Scenografia * Direzione animazione Compositing Sound Design Missaggio Picture Design
Industrie		
Attrezzatura (fotografia, luce, suono) Postproduzione video * Postproduzione audio	Attrezzatura (fotografia, luce, suono) Sala di montaggio Postproduzione video* Postproduzione audio	Studio* Postproduzione video * Postproduzione audio

(*) Posizioni importanti, che possono essere computate due volte in totale.

(**) Sono considerati i posti usati della tecnica di animazione scelta.

Si considerano solo i posti dirigenziali, ovvero in genere una funzione è computata solo una volta per ciascun film. Le posizioni vacanti sono escluse dal conteggio.

I collaboratori provenienti da **Paesi terzi** non attribuibili a un partner di coproduzione possono essere eccezionalmente omessi dal conteggio se la loro partecipazione al film è obbligatoria per motivi artistici. Le uscite per questi partecipanti possono essere conteggiate tra le uscite dell'impresa di produzione svizzera, nei limiti della quota di finanziamento.

Se la partecipazione artistica e tecnica è troppo esigua alcuni accordi (Germania-Austria, Lussemburgo, Convenzione europea) prevedono la possibilità di riconoscerla come **cofinanziamento**.

3. Procedura di riconoscimento

Il riconoscimento come coproduzione avviene su domanda dell'impresa di produzione. Di solito vi è un **riconoscimento provvisorio** prima della realizzazione e un **riconoscimento definitivo** dopo il conteggio.

Per la domanda di riconoscimento si devono presentare i seguenti documenti:

- contratto di coproduzione: per il riconoscimento provvisorio è sufficiente anche un *deal memo*;
- per i produttori responsabili: contratto di sceneggiatura e di regia;
- preventivo e consuntivo;
- piano finanziario;
- analisi di coproduzione (nuovo modulo, sostituisce l'elenco del personale);
- indicazione di genere/diversità in caso di riconoscimento definitivo.

Le domande possono essere inviate all'UFC per posta o e-mail in qualsiasi momento. Il disbrigo interno dura circa due settimane, la decisione dipende tuttavia dal coordinamento con gli altri Paesi interessati. La maggior parte degli accordi prevede che la domanda vada presentata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese. Se esiste una dichiarazione d'intenti per la promozione della realizzazione e se si presenta una domanda di versamento, l'UFC esamina provvisoriamente se è possibile un riconoscimento.

Lo svolgimento della procedura di riconoscimento e i documenti necessari sono disciplinati nei singoli accordi, i relativi dettagli prevalentemente negli allegati. Di solito i Paesi coinvolti si coordinano autonomamente e si scambiano i documenti presentati. La domanda del coproduttore maggioritario dà inizio alla procedura di riconoscimento. Il Paese del **coproduttore maggioritario** raccoglie le prese di posizione dei Paesi dei coproduttori minoritari e si esprime dopo essersi accordato con loro. L'UFC può esaminare il contenuto dei documenti presentati, ma per il riconoscimento definitivo attende sempre il risultato della consultazione degli altri Paesi.

Non esiste un certificato di origine per le coproduzioni. Dal punto di vista formale il riconoscimento è costituito da una **lettera dell'UFC alle autorità competenti degli altri Paesi coinvolti**, di cui i produttori ricevono una copia.

I riconoscimenti sono pubblicati annualmente sul sito Internet dell'UFC.

La maggior parte degli accordi di coproduzione prevede una **commissione mista**, composta da rappresentanti di governi, autorità e ambienti specialistici interessati. La commissione mista si riunisce periodicamente per valutare l'applicazione dell'accordo ed eventualmente proporre modifiche.

Le singole procedure di coproduzione definiscono criteri e procedure lievemente differenti per il riconoscimento. Nei singoli casi è determinante il testo del rispettivo accordo di coproduzione.

Responsabile per il riconoscimento delle coproduzioni:

Matthias Bürcher

tel +41 (0)58 462 07 97

matthias.buercher@bak.admin.ch

Basi legali per il riconoscimento:

- accordi di coproduzione (RS 0.443.nn), vedi link al sito Internet dell'UFC
- ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113), in particolare gli articoli 111-114

5. Effetti del riconoscimento

Tramite il riconoscimento come coproduzione, il film coprodotto è equiparato a un film svizzero e ottiene quasi la nazionalità svizzera. Il riconoscimento è il presupposto per accedere alla promozione cinematografica della Confederazione ed è però anche richiesto da numerosi enti promotori regionali e internazionali.

Nel caso delle domande di promozione, in ciascuna fase della procedura l'UFC valuta la possibilità di riconoscere eventualmente un progetto come film svizzero o come coproduzione ufficiale. Se il riconoscimento è escluso a priori, non si entra nel merito della domanda. Le sovvenzioni possono essere prospettate o corrisposte solo se è ipotizzabile un riconoscimento.

6. Accesso alla promozione federale

Oltre al riconoscimento, l'accesso ai singoli strumenti di promozione della Confederazione e l'entità dei possibili contributi è dettata da altri criteri:

- il film ha una regia svizzera o straniera?
- il produttore svizzero è il produttore responsabile?
- si tratta di una coproduzione normale o di un cofinanziamento?

Basi legali per la promozione:

- legge sul cinema (LCin, RS 443.1): in particolare l'articolo 3 lettera b
- ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113) e allegato 1
- ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero (RS 443.116)
- ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin, RS 443.122)

Le seguenti tabelle raffrontano le coproduzioni e i film svizzeri in termini di accesso alla promozione finanziaria. Le tabelle forniscono solo una panoramica, le basi determinanti sono sempre le basi legali.

5.1 Accesso delle coproduzioni alla promozione della stesura della sceneggiatura e allo sviluppo del progetto	Film svizzeri				Coproduzioni		Cofinanziamenti	Basi legali (OPICin e allegato 1)
	Regia svizzera		Regia straniera		Regia svizzera	Regia straniera		
	Produttore svizzero responsabile	Non responsabile	Produttore svizzero responsabile	Non responsabile				
Selettiva, sceneggiatura								art. 8 cpv. 2, 2.1.1.1
Selettiva, sviluppo del progetto *								2.1.2.2
Reinvestimenti legati al successo, trattamenti, sceneggiatura *								art. 8 cpv. 2, art. 95, 2.2.2
Reinvestimenti legati al successo, sviluppo del progetto								art. 95, 2.2.4
Sviluppo MEDIA								art. 30 OPICin
Promozione di pacchetti di progetti MEDIA								art. 37, art. 38 OPICin

Verde: possibile

Arancione: possibile a determinate condizioni

Rosso: non possibile

(*) Determinante la nazionalità dell'autore e non la regia

5.2 Accesso delle coproduzioni alla promozione della realizzazione	Film svizzeri				Cofinanziamenti		Basi legali (OPCin e allegato 1)
	Coproduzioni		Cofinanziamenti				
	Regia svizzera		Regia straniera				
	Produttore svizzero responsabile	Non responsabile	Produttore svizzero responsabile	Non responsabile	Regia svizzera	Regia straniera	
Selettiva, realizzazione	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	Art. 46a, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4
Selettiva, postproduzione							2.1.4.2
Reinvestimenti legati al successo, regia							art. 95, 2.2.4
Reinvestimenti legati al successo, realizzazione							art. 95, 2.2.4
Reinvestimenti legati al successo, postproduzione							art. 95, 2.2.4
PICS							art. 14
Promozione della realizzazione Eurimages					(4)	(4)	Regolamento Eurimages

Verde: possibile

Aranzone: possibile a determinate condizioni

Rosso: non possibile

(1) La quota del personale artistico e tecnico deve corrispondere alla quota di finanziamento

(2) Sistema a punti

(3) Non prioritario

(4) La quota Eurimages deve corrispondere alla quota di finanziamento

5.3 Accesso delle coproduzioni alla promozione della commercializzazione	Film svizzeri		Coproduzioni				Cofinanziamenti		Basi legali (OPICin e allegato)
			Regia svizzera		Regia straniera		Regia svizzera	Regia straniera	
			Produttore svizzero responsabile	Non responsabile	Produttore svizzero responsabile	Non responsabile			
Selettiva, promozione della distribuzione et diffusione								2.1.5.1, 2.1.5.2	
Premi di diversità				(5)	(5)	(5)	(5)	Art. 14a, Art. 14b	
Premio del cinema								Art. 4 dell'ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero	
Accrediti Succès Cinéma			(6)	(7)	(7)			art. 71 cpv. 2, 79 cpv. 2	
Accrediti Succès Festival								art. 81 cpv. 1	
Reinvestimenti legati al successo, distribuzione								art. 95, 2.2.5	
Promozione dell'esportazione internazionale		(8)						art. 6, art. 7 OPICin	
Partecipazione a festival internazionali								art. 13, art. 14 OPICin	
Promozione selettiva di distribuzione MEDIA				(9)	(9)	(9)	(9)	art. 45 OPICin	
Distribuzione MEDIA Accrediti legati al successo				(10)	(10)	(10)	(10)	art. 51 OPICin, art. 79 cpv. 2 OPICin	
Distribuzione MEDIA Reinvestimenti legati al successo				(11)	(11)	(11)	(11)	art. 53 OPICin	

Verde: possibile

Arancione: possibile a determinate condizioni

Rosso: non possibile

(5) Budget sotto 10 milioni fi franchi. Solo se il sostegno per OPICin art. 45 e 53 et per il Consiglio d'Europa non è possibile

(6) Solamente il 50% degli accreditati

(7) Solamente il 50% degli accreditati. Solo se il sostegno per OPICin art. 52 non è possibile

(8) Maggioranza dei diritti

(9) Solamente film con produttori provenienti per lo più dall'ambito MEDIA. Il budget totale della produzione non può superare i 16 mio. CHF. Non cumulativo con gli accreditati legati al successo per la distribuzione

(10) Solamente film con produttori provenienti per lo più dall'ambito MEDIA. Non cumulativo con gli accreditati legati al successo per la distribuzione

(14) Solamente film con produttori provenienti per lo più dall'ambito MEDIA. Non cumulativo con gli accreditati legati al successo per la distribuzione nemmeno con la promozione selettiva di distribuzione MEDIA